

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 31.

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(Oggetto)

1. I cittadini residenti nella regione Umbria possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in Italia per sottoporsi a interventi di trapianto di organi, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.
(Rimborsi)

1. Il rimborso, previo parere favorevole del Centro regionale di riferimento per i trapianti, istituito ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, è disposto e liquidato dall'Unità sanitaria locale nel cui ambito è ricompreso il Comune di residenza del richiedente.

2. Il rimborso riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi.

Art. 3.
(Spese di viaggio)

1. In caso di utilizzazione dei mezzi di pubblico trasporto è rimborsato l'intero prezzo del biglietto in seconda classe o in classe turistica, a seconda del mezzo usato, per il richiedente e per un accompagnatore.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata spetta il rimborso delle spese di viaggio in misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso debitamente documentato a percorrere la distanza più breve tra il luogo di residenza del richiedente e quello dove si trova la struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 4.
(Spese di soggiorno)

1. Le spese di soggiorno sostenute dal richiedente e dal suo accompagnatore nella località sede della struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento, debitamente documentate, sono rimborsate in misura non superiore all'ottanta per cento del costo dell'albergo e dei pasti, tenuto conto della categoria dell'esercizio e secondo criteri stabiliti dall'Unità sanitaria locale competente.

Art. 5.
(Termine per il rimborso)

1. I rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposti agli aventi diritto entro un termine prefissato dall'Unità sanitaria competente e comunque non superiore a novanta giorni dalla richiesta.

Art. 6.
(Decorrenza)

1. La presente legge si applica ai rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno richiesti a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, faranno fronte le Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale e con le entrate proprie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 novembre 1999

B R A C A L E N T E

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Antonini, deliberazione 8 settembre 1999, n. 1989, atto consiliare n. 1785 (VI legislatura).

— Assegnato per il parere della III commissione consiliare permanente «Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport» il 14 settembre 1999.

— Testo licenziato dalla III commissione consiliare permanente con parere e relazione, illustrati oralmente, dal presidente Gobbini, il 6 settembre 1999 (atto n. 1785/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 ottobre 1999, deliberazione n. 727.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 13 novembre 1999.

ta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 409, recante «Regolamento di esecuzione della L. 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1977) è il seguente:

«11. — Il centro regionale o interregionale di riferimento è costituito con provvedimento della regione o delle regioni interessate sulla base della convenzione tra gli enti indicati all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Il centro è gestito da un comitato composto dai rappresentanti degli enti convenzionati scelti fra i sanitari che svolgono la propria attività nel campo del trapianto d'organo, integrato da un direttore sanitario e da un funzionario amministrativo ospedalieri designati dalle regioni interessate».

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1999, n. 32.

Proroga del termine di cui al comma primo dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Le richieste di collocamento a riposo inoltrate all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, pervenute successivamente alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono interamente gli effetti loro propri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 24 novembre 1999

B R A C A L E N T E

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Costantini, deliberazione n. 1441 del 13 ottobre 1999, atto consiliare n. 1828 (VI legislatura).

— Assegnato per il parere alla I commissione consiliare permanente «Affari istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e patrimonio - Organizzazione e personale - Enti locali», il 15 ottobre 1999.

— Testo licenziato dalla I commissione consiliare permanente con parere e relazione del presidente Pacioni, il 21 ottobre 1999 (atto n. 1828/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 1999, deliberazione n. 737.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 22 novembre 1999.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge e all'articolo unico:

Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, recante «Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali» (pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 30 giugno 1999), è il seguente:

«8. (Collocamento a riposo dei dirigenti regionali) — Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono di essere collocati a riposo dal 1° gennaio 2000 è corrisposta un'indennità aggiuntiva, una tantum, pari ad un'annualità della retribuzione di qualifica, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato. *omissis*».

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1999, n. 245.

Ordinanza commissariale n. 142 del 16 luglio 1998. Intervento per la messa in sicurezza della S.P. 476 di Norcia - tratto dell'abitato di Saccovescio - S.S. 209.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, recante «Interventi urgenti di-